

L'attuazione della riforma del processo delle famiglie, dei minorenni e delle persone

1. Introduzione.

Il più significativo dato giuridico fattuale che ha mosso la mano del legislatore della riforma di che trattasi è costituito dalla presa d'atto che la frammentazione delle tutele, così come storicamente evoluta nel tempo per effetto delle distinte (e neppure ben delineate) competenze ripartite tra Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni e Giudice Tutelare, si è troppo spesso tradotto in un diniego di tutela sostanziale. A tutti gli operatori e fruitori del diritto, è quindi ben noto il contesto giudiziario che – in aggiunta alle ulteriori necessità ad esso correlate – ha dato l'abbrivio all'art. 1, comma 23 della L. 26.11.21, n. 206 (in GU. n. 292 del 9.12.21).

Nella sua portata complessiva, il “vento riformista” permea quindi l'intero sistema processuale, sia nell'ambito del processo ordinario di cognizione che degli ulteriori riti e modelli speciali, estendendosi finanche – ed al di fuori del processo – nel settore della giustizia alternativa o complementare.

Una riscrittura complessiva delle regole, tutta incentrata a rendere effettiva la tutela giurisdizionale.

Con una poderosa virata, rispetto a quella derivata storica cui rischiammo di assuefarci ed invertendo la opposta tendenza del passato, all'alba del ‘ventennio’ postumo al secondo millennio, si è finalmente inteso realizzare un modello unitario e organico, valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie (salvo specifiche eccezioni), ponendo al fianco della riforma processuale della famiglia anche una rivisitazione ordinamentale; un riassetto complessivo, proiettato come mezzo al fine, onde amministrare la giustizia degli individui mediante un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili.

E verosimilmente l'elemento di più forte impatto, l'aspetto cioè dirimente che più si è ritenuto trai-

nante al cospetto delle molteplici ulteriori ‘*aporie sistemiche*’ da amalgamare, si imperna sull'obiettivo di generare un'unica e complessiva cultura della tutela delle persone presso il tribunale ordinario, abbandonando la logica della disomogenea trattazione (sostanziale e processuale) offerta dalla coesistenza (che pur vede la sua genesi nel ‘trentennio’ che salutava l'alba del 1900, per ragioni storiche all'epoca ampiamente rispettabili) tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni.

Evidentemente, non possiamo considerarci al cospetto di una semplice fusione tra le due entità che ad oggi si sono spartite l'amministrazione giurisdizionale di persone, famiglie e minori, ovvero alla compromissione sacrificale dell'una in favore dell'altra, dovendo al contrario testare, in tal senso, una *up grade* evolutiva, che dalla raccolta del patrimonio esperienziale delle distinte tutele, giunga ad offrirci un momento di crescita, a dotarci di regole certe, ad abbattere i tempi di smaltimento ed a rimuovere gli oziosi orpelli tuzioristici spesso partorienti solo mere e defaticanti decisioni di rito, nel fervido vivaio di chi – nell'isola non più felice della famiglia – ha ontologico interesse ad opporre strumentali barricate.

In tal senso, la mente del giurista corre con immediata percezione all'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile che ha generato un profluvio di contenzioso, continuando a generare rischi di contrasto di giudicati tra decreti sulla responsabilità genitoriale e sentenze sull'affidamento in sede di separazione o divorzio.

Nei lavori preparatori della odierna riforma, la Commissione presieduta dal Prof. Luiso aveva dichiarato di voler porre rimedio ad una situazione definita letteralmente “*caotica*”, alle disegualianze tuttora esistenti sul piano processuale nella

condizione dei figli e ad un illogico riparto di competenze fra i distinti Tribunali, garantendo il necessario controllo giurisdizionale sulle attività ed i provvedimenti amministrativi.

Invero, nell'intento del legislatore riformista delegante, l'esistenza di un tribunale unico genererà effetti positivi sul numero di procedimenti, posto che la concentrazione delle competenze, in un'unica autorità giudiziaria, ridurrà il numero complessivo dei procedimenti civili pendenti (oggi ancora troppo spesso introdotti quasi contemporaneamente sia davanti al TO che al TM) ed, al contempo, la creazione di un unico giudice fortemente specializzato, genererà orientamenti interpretativi uniformi, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni e stimolando le parti a raggiungere accordi da concludere anche al di fuori delle aule giudiziarie.

La riforma infatti ha puntato con grande enfasi alla creazione di una magistratura altamente specializzata – anche perché assegnataria in via esclusiva alla trattazione della materia – che unitamente agli avvocati ed operatori specializzati dovrà generare maggior speditezza nella trattazione e definizione delle contese.

Per perseguire i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo civile, la legge n. 206 del 2021, ha un duplice contenuto: da una parte ha delegato il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra ha modificato direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. Si tratta di nuovi interventi diretti sul codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, sul codice di procedura civile e sulle relative disposizioni di attuazione, per le quali il Legislatore non ha utilizzato lo strumento della delega al Governo, preferendo introdurre direttamente le modifiche alla legislazione (cfr. legge n. 206 del 2021, art. 1, comma 27 e seguenti).

Tali novelle, che esulano dalla delega, sono già entrate in vigore e si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022, rappresentando, evidentemente, il diritto di famiglia, il settore in cui si è fortemente avvertita l'esigenza di un intervento immediato e senza proroghe.

Rispettando il termine prescritto nella delega al Governo per la riforma del processo civile (24 dicembre 2022), il **28 settembre 2022** il C.d.M. ha approvato i decreti attuativi della riforma Cartabia sulla giustizia.

I decreti legislativi sono finalizzati al riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, unitamente a quello di esecuzione, quello dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sui codici sostanziali e di rito, nonché su numerose leggi speciali.

Nel dettaglio, i tre decreti legislativi approvati sono: “*Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134*” (**Atto n. 406**); “*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*” (**Atto n. 407**); “*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” (**Atto n. 414**).

In data 10.10.2022, il Presidente della Repubblica, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022, **emana il decreto legislativo n. 149/2022** “*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata*”.

In data 17.10.2022 il testo del decreto legislativo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243.

La riforma per l'efficienza del processo civile (cfr. R. MARZOCCA, *La Riforma del processo delle famiglie, dei minorenni e delle persone*, in *Tribuna Dossier*, 2022), contrastando la frammentazione delle competenze, senza svilire alcuna procedura, vuole dare concreta ed effettiva risposta alla domanda di giustizia, assicurando certezza nell'individuazione delle forme di tutela dei diritti.